

L.R. 1/2004, art. 7, c. 31

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE  
29/6/2004, n. 72.

**Regolamento per l'attività informativa del Consiglio regionale sul canale televisivo via internet della Regione Friuli Venezia Giulia.**

Art. 1

Il presente regolamento intende garantire parità sostanziale di accesso alla maggioranza e all'opposizione consiliare nell'uso del canale televisivo via Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulle attività informative del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 31, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

Art. 2

Agli adempimenti previsti dal presente regolamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio stampa del Consiglio regionale e il Co.Re.Com. del Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

La realizzazione dei servizi giornalistici sul canale televisivo via Internet viene definita dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale, in collaborazione con il Centro di produzioni televisive che fa capo all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, sulla base della programmazione dei lavori consiliari e dell'attività istituzionale dei gruppi.

I servizi giornalistici trasmessi sul canale televisivo via Internet vengono altresì utilizzati, con gli opportuni adattamenti, per la divulgazione alle emittenti televisive con il sistema di trasmissione satellitare.

Art. 4

I servizi giornalistici fanno riferimento all'attività del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari - permanenti e speciali - e dei seguenti organi del Consiglio stesso: Presidente, Ufficio di presidenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, Gruppi consiliari, Giunta delle elezioni, Giunta delle nomine, Giunta per il regolamento. I

servizi danno conto anche dell'attività del Co.Re.Com. FVG, del Tutore dei minori, del Difensore civico e di altri organismi individuati dall'Ufficio di presidenza.

#### Art. 5

I servizi giornalistici, anche in caso di citazioni o di interviste a consiglieri, gruppi o schieramenti, garantiscono parità di condizione tra la maggioranza e l'opposizione.

#### Art. 6

Entro il decimo giorno di ogni mese l'Ufficio stampa del Consiglio regionale acquisisce dal Centro di produzione televisiva che fa capo all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione l'elenco dei servizi giornalistici trasmessi attraverso il canale televisivo via Internet nel mese precedente, contenente la data, l'argomento, la durata e i soggetti intervistati. L'elenco acquisito viene trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, che ne informa l'Ufficio di Presidenza, al Co.Re.Com. FVG e ai Presidenti dei Gruppi consiliari per le valutazioni di competenza e per la programmazione dei successivi servizi giornalistici.

#### Art. 7

Il presente regolamento non disciplina le riprese dirette delle sedute d'Aula.

#### Art. 8

Il canale televisivo via Internet sospende ogni attività informativa riferita al Consiglio regionale - e agli organi di cui all'articolo 4 - nei periodi pre-elettorali, secondo quanto stabilito dalla disciplina nazionale e regionale in materia di comunicazione istituzionale.